



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 69 – 04 DICEMBRE 2025

Riunione del 24 Novembre 2025

54.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **PARIS Matteo**- Atleta

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento aperto a seguito di atto della Procura Federale Reg. n. 23/2025-26 pervenuto il giorno 27 Ottobre 2025 con il quale veniva deferito a questo Tribunale:

- *Il Sig. **PARIS Matteo**, in violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, Art. 3 ed art. 18 Statuto FIPAV, “per non aver adempiuto al contratto di lavoro sportivo firmato il 01.11.2024, di durata biennale e con scadenza sino al 30 giugno 2026, avendo abbandonato anzitempo la squadra e per non aver partecipato alle attività sociali.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All’udienza del 24 Novembre risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni e l’incolpato assistito dall’Avv. Giovanni Fontana.

Preliminarmente il rappresentante della procura chiedeva rinvio dell’udienza poiché per il fatto di cui al capo d’incolpazione era in corso un’istruttoria per un’azione nei confronti della società e quindi riteneva opportuno la trattazione in contemporanea dei due procedimenti. La difesa si opponeva alla richiesta ed il presidente dichiarava procedersi oltre.



Il sostituto procuratore si riportava all'atto di deferimento e chiedeva la sanzione della sospensione per mesi tre per l'incolpato.

L'Avv. Fontana riteneva di aver già chiarito la posizione della difesa nella memoria depositata, alla quale si riportava.

Il tribunale, terminata la discussione, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento è stato introdotto a seguito dell'esposto della SSD Pall Franco Tigano con il quale si chiedeva di valutare la responsabilità disciplinare dell'atleta per non avere lo stesso reso la prestazione sportiva così come prevista nel contratto sportivo di durata biennale.

In particolare la società lamentava che l'atleta, prima dell'inizio del secondo anno corrispondente alla stagione sportiva 2025/2026, si fosse impegnato alla prestazione con altra società omettendo la presenza alle manifestazioni organizzate dalla Tigano.

La difesa nella propria memoria contestava le dichiarazioni dell'esponente ed in particolare affidava la richiesta di non luogo a procedere ai seguenti punti:

- 1) La società si è resa inadempiente alla propria prestazione non avendo provveduto al pagamento dei compensi pattuiti e ciò costituisce una giusta causa di risoluzione contrattuale anche formalmente manifestata da altro legale del Paris, come da lettera prodotta. Il lavoratore non pagato ha diritto di rescindere il contratto e trovare un altro lavoro.
- 2) La società, con una lettera del Marzo 2025, aveva comunicato ai propri tesserati la sospensione di ogni attività invitando gli atleti al rilascio degli alloggi ed alla consegna delle vetture concesse per l'utilizzo.



- 3) La società esponente era a conoscenza delle trattative del Paris con altra società, come da dichiarazione del Presidente della società subentrante con la quale si conferma l'assenso della Tigano alla contrattualizzazione dell'atleta.

Il Collegio dopo ampia discussione rileva come le eccezioni della difesa non possono costituire esimente di responsabilità disciplinare.

Sul primo punto si evidenzia come il contratto già in essere fra le parti contenga all'art. 13 la clausola che prevede la risoluzione espressa dello stesso.

Per quanto previsto nell'articolo, l'atleta che *“non riceve il pagamento di più di due mensilità è libero di poter risolvere il contratto in maniera unilaterale”*.

La risoluzione è pertanto una facoltà concessa poiché il beneficiario può anche decidere di mantenere valido il contratto per ottenerne i benefici fino al suo termine, rimanendo comunque titolare di un'azione di recupero per quanto sino al momento non corrisposto.

Tale facoltà non risulta essere stata manifestata dal Paris. La volontà di volersi avvalere della risoluzione espressa in caso di inadempimento necessita, per quanto previsto dall'art. 1456 c.c., di una formale dichiarazione di volersene avvalere; nella fattispecie non può intendersi tale la comunicazione del 29 Maggio 2025 fra legali non inviata alla società, che doveva esserne destinataria al fine di produrre gli effetti risolutivi del contratto.

Sul secondo punto articolato dalla difesa, il collegio rileva come la comunicazione del Marzo 2025, oltre a non essere sottoscritta dal Presidente della società, riporti soltanto la sospensione delle attività per la stagione 2024/2025 mentre il contratto prevede anche l'obbligo della prestazione per la successiva stagione 2025/2026.

Sul terzo punto, dalla dichiarazione del sig. D'Elia, fra l'altro rappresentante della società che attualmente ha tesserato il Paris, emerge che lo stesso ha preso accordi con il sig. Carboni che di fatto avrebbe gestito la società; anche per tale eccezione si rileva come il soggetto nominato non fosse il



Presidente della società, l'unico ad avere il potere di impegnare la stessa per ogni vicenda riguardante i tesseramenti.

Per quanto dichiarato dall'incolpato, la società non ha provveduto al pagamento degli importi per le prestazioni rese e per le quali si era contrattualmente impegnata; si rileva inoltre un comportamento che potrebbe avere aspetti disciplinarmente rilevanti nei confronti del sig. Giuseppe Carbone e del Presidente della società Tigano in merito alle comunicazioni inviate ed ai comportamenti tenuti nei confronti degli atleti e tecnici; per questi motivi si ritiene opportuno inviare gli atti alla procura federale per le opportune valutazioni.

Per quanto concerne l'incolpato non risulta che lo stesso si sia avvalso del diritto di risoluzione contrattuale o abbia ottenuto lo scioglimento del vincolo come da procedure regolamentate. Pertanto si ritiene che sussista la condotta contestata e che la stessa sia disciplinarmente rilevante

P.Q.M.

dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Paris Matteo per mesi tre.

Roma, 27 Novembre 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 Dicembre 2025